TERMINI DI LIQUIDAZIONE

La [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147!vig=) (Legge di stabilità 2014), all’art. 1, commi 484 e 485, ha introdotto nuove norme in tema di pagamento dei Trattamenti di fine servizio/Trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici. Le nuove disposizioni si applicano **esclusivamente ai pagamenti relativi alle cessazioni dal servizio che decorrono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla predetta data.** Pertanto, ai dipendenti pubblici destinatari di detta norma, i TFS/TFR vengono corrisposti:  
- in unica soluzione, se l’importo da erogare, al lordo delle relative trattenute fiscali, è inferiore o pari a € 50.000;  
- in due rate annuali, se l'importo complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a € 50.000 ma inferiore a €100.000 (in tal caso la prima rata è di € 50.000 e la seconda è pari alla parte rimanente);  
- in tre rate annuali se l'importo complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o superiore a € 100.000 (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a € 50.000 e la terza è pari alla parte rimanente). Il secondo e il terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

I termini di pagamento dei TFS/TFR sono i seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivo cessazione** | **Termini** |
| Pensione di vecchiaia e/o limiti di età ordinamentali | 12 mesi |
| Limiti di servizio / Risoluzione unilaterale | 12 mesi |
| Pensione anticipata | 24 mesi |
| Dimissioni volontarie senza diritto a pensione | 24 mesi |
| Destituzione / Licenziamento senza diritto a pensione | 24 mesi |
| Decesso e inabilità | entro 105 gg. |

\*\*\*

I dipendenti pubblici che, pur cessando dal servizio dal 01/01/2014, avevano maturato entro il 31/12/2013 i requisiti per il pensionamento, rimangono destinatari della vecchia normativa, che prevede i pagamenti dei TFS/TFR secondo la seguente rateizzazione:  
• in unica soluzione se l'importo complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a € 90.000;  
• in due importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a € 90.000, ma inferiore a € 150.000. In questo caso la prima rata da liquidare è pari a € 90.000 e la seconda è pari all’importo rimanente;  
• in tre importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a € 150.000. In questo caso la prima rata da liquidare è pari a € 90.000, la seconda è pari a € 60.000 e la terza è pari all’importo residuo.  
Il secondo e il terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

I termini di pagamento dei TFS/TFR, secondo la vecchia normativa, sono i seguenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Motivo cessazione** | **Termini a regime** | **Termini con deroga**  **L. n. 148/2011**  (requisiti per la pensione per limiti di età o anzianità contributiva massima maturati entro il 12/08/2011 ovvero il 31/12/2011) | **Termini con deroga**  **L. n. 148/2011**  (requisiti per la pensione di anzianità con “quota” maturati entro il 12/08/2011 ovvero il 31/12/2011) |
| Pensione di vecchiaia e/o limiti di età ordinamentali | 6 mesi | entro 105 gg. | 6 mesi |
| Limiti di servizio / Risoluzione unilaterale | 6 mesi | entro 105 gg. | 6 mesi |
| Pensione anticipata | 24 mesi | entro 105 gg. | 6 mesi |
| Dimissioni volontarie senza diritto a pensione | 24 mesi |  |  |
| Destituzione / Licenziamento senza diritto a pensione | 24 mesi |  |  |
| Decesso e inabilità | entro 105 gg. | entro 105 gg. | entro 105 gg. |